

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELPIS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA GEROLAMO
SAVONAROLA 9

Numero REA: PE - 158600

Codice fiscale: 02165270683

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELPIS"
di tipo "A"

Allegato^A.....
Atto Notar D'Ambrosio
Racc. n°30265.....

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

La cooperativa è denominata:

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELPIS"

ARTICOLO 2 - SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Pescara.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - DURATA

La cooperativa ha durata sino al trentuno dicembre duemilasessantasei.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

ARTICOLO 4 - SCOPO ED ATTIVITA' MUTUALISTICA

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali modificazione ed integrazioni, attuando in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, il socio lavoratore, in conformità alla legge 3 aprile 2001 numero 142, oltre alla instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma prevista o comunque consentita dalla normativa tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 5 - OGGETTO

Oggetto sociale:

In relazione a quanto sopra la Cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi di luoghi di tipo familiare, che diano assistenza e ospitalità.

La cooperativa per donare benessere e sostegno alla vita degli assistiti avrà caratteristiche proprie della famiglia. Il calore umano, la spensieratezza, il benessere sono i fattori chiave per farli sentire in una vera e propria famiglia. La cooperativa si fa carico della cura che il singolo richiede per svolgere le attività di vita quotidiana e si caratterizza in prestazioni quali servizi alla persona, servizi socio-educativi, socio sanitari, socio assistenziali e quant'altro può contribuire al benessere dell'assistito e al mantenimento delle sue capacità. Inoltre la cooperativa mira a svolgere attività culturali, scientifiche, atte a sensibilizzare opinione pubblica, operatori sociali ed autorità, in Italia ed all'estero, al rispetto ed alla difesa dei diritti della persona.

A tale scopo la cooperativa intende tra l'altro: organizzare convegni, incontri e seminari sia in Italia che all'estero; realizzare corsi di formazione per famiglie ed operatori; allestire mostre, esposizioni e manifesta-

zioni culturali; pubblicare testi per famiglie ed operatori; gestire siti Internet dedicati; realizzare ricerche ed attività di studio, anche collaborando con Enti pubblici ed Università; organizzare iniziative e programmi per la promozione e la difesa dei diritti della persona; curare la formazione professionale per i docenti di ogni ordine e grado, in particolare sui temi della promozione di una cultura di solidarietà sociale. A tal fine la cooperativa cura la produzione e pubblicazione del relativo materiale didattico. Al fine di realizzare le predette attività, la cooperativa può tra l'altro: aderire ad altri enti, coordinamenti, organismi, gruppi di lavoro, anche internazionali, aventi scopi o finalità analoghe; affiancare l'operato delle istituzioni italiane e straniere e collaborare con tutti coloro che si adoperano al fine di ottenere legislazioni locali, accordi bilaterali e convenzioni internazionali che garantiscano i diritti della persona; partecipare a conferenze ed eventi in Italia ed all'estero mantenendo aperto il dialogo con istituzioni e realtà del privato sociale; collaborare con istituzioni, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative, associazioni ed enti, sia a livello nazionale che internazionale, per le finalità sopra enunciate; provvedere all'informazione dei propri soci con comunicazioni interne; curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso; organizzare attività di raccolta fondi; ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non; stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci.

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge in imprese anche consortili che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili, fedejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
- promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e sue modificazioni ed integrazioni e partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
- istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza della Legge 127/71, dell'art. 11 della Legge 385/93 e di

quanto disposto in materia dalla delibera C.I.C.R. DEL 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

ARTICOLO 6 - REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTICA

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 7 - NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 2519 del Codice Civile determina l'obbligo per l'Organo Amministrativo di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto; i soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

ARTICOLO 8 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 del Codice Civile.

Può essere compreso tra tre ed otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al limite di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere ammessi soci cooperatori anche volontari di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Nella società è prevista la presenza di soci volontari che prestano la propria opera nella cooperativa ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Possono, inoltre, essere soci nel numero strettamente necessario al buon

funzionamento della cooperativa, persone che svolgano al suo interno attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che per dimensione, tipologia e dislocazione sul territorio, siano identiche o affini all'attività esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

ARTICOLO 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, che non potrà essere né inferiore, né superiore ai limiti rispettivamente minimo e massimo previsti dalla legge;
- d) versamento del sovrapprezzo, nella misura eventualmente determinata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'Organo Amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi ed ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tener conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 10 - DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare, spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili ed

ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,

- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'Organo Amministrativo.

Il socio, sotto pena di esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è tenuto, inoltre, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

ARTICOLO 12 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

ARTICOLO 13 - ACQUISTO DI PROPRIE QUOTE

L'Organo Amministrativo può acquistare o rimborsare quote della cooperativa se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ARTICOLO 14 - RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto,
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative,
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

In particolare, sono cause di recesso:

- la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione,
- la ricorrenza di una delle cause di esclusione,
- la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società,
- il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività,
- la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

L'Organo Amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve dare comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimen-

to di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
L'Organo Amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra.
Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, o con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:

- a) per il mancato pagamento della quota sottoscritta,
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico,
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa,
- d) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici,
- e) per fallimento del socio.

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione.

L'Organo Amministrativo non può delegare i suoi poteri in materia di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 16 - MORTE DEL SOCIO

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 17 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e non comprende il rimborso del sopraprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

ARTICOLO 18 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEGLI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso e la esclusione si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 19 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato:
 - dai conferimenti dei soci cooperatori,
 - dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari, quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale,
- b) dalla riserva legale,
- c) dall'eventuale sopraprezzo,
- d) dalla riserva straordinaria,
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

ARTICOLO 20 - PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato,
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi,
- c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori,
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 21 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 22 - BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

ARTICOLO 23 - UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura prevista dalla legge,
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge,
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente,
- d) alla riserva straordinaria,
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari,
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

ARTICOLO 24 - RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

I ristorni erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 25 - STRUMENTI FINANZIARI

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

ARTICOLO 26 - MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea, sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

ARTICOLO 27 - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta, ed essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci aventi diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci (se nominati), e nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno. In tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai sindaci non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nella Regione in cui la cooperativa ha la propria sede.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere convocata, altresì, su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o se nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

ARTICOLO 28 - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente quorum diversi,

e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 29 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire in assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

ARTICOLO 30 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Non è ammessa la rappresentanza in assemblea

ARTICOLO 31 - FORME DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico o da Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo quanto determinato di volta in volta dall'assemblea che provvede alla nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica sino a revoca, dimissioni o per il periodo che deciderà l'assemblea che provvede alla loro nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai loro possessori spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

ARTICOLO 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Se non vi ha già provveduto l'assemblea, il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente e, se del caso, il Vice Presidente ed il segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire, almeno cinque giorni prima, a ciascun membro del Consiglio (e del Collegio Sindacale, se nominato) o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi (se nominati).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 33 - POTERI DI GESTIONE

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione competono tutti

i poteri per la gestione della cooperativa.

L'organo amministrativo può nominare, determinandone i poteri, direttori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 34 - DELEGHE

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri di ammissione, recesso od esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo (se nominato), almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono essere in ogni tempo revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 35 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, agli Amministratori delegati, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

ARTICOLO 36 - RIMBORSI E COMPENSI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso eventuale degli Amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli Amministratori, nelle forme reputate più idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

ARTICOLO 37 - CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI

I soci che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

ARTICOLO 38 - ORGANO DI CONTROLLO

La cooperativa può nominare un organo di controllo o il revisore. Nei casi previsti dall'articolo 2477 Codice Civile, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. L'organo di controllo viene nominato dai soci. Resta in carica tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica. L'organo di controllo è rieleggibile. Nel caso di nomina di un organo di controllo anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Il compenso dell'organo di controllo è determinato con decisione dei Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

ARTICOLO 39 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la coo-

perativa che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, in via irrituale secondo equità.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono vincolanti per le parti.

Il Collegio Arbitrale determinerà anche come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 numero 5.

ARTICOLO 40 - SCIOGLIMENTO

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli Amministratori.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori,
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile,
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa,
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

ARTICOLO 41 - DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in conformità al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d) del Codice Civile.

Firmato: Christian Ricciardi

Marianna Di Renzo

Nello Bardaro

Massimo d'Ambrosio Notaio (sigillo)